



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 34 del 04/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE.

L'anno 2012 il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 19:15, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 19 e assenti n.2 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
APRILE Alessandro	X	
CARLA' Roberto	X	
ARMONICO Valerio	X	
ROLLO Pompilio	X	
STEFANIZZI Fabrizio	X	
GRECO Antonio	X	
APRILE Alessandro	X	
GENNACHI Nicola		X
VETRANO Salvatore	X	
VETRUGNO Cosimo	X	
CALCAGNILE Carlo	X	
CUTRINO Giuseppe	X	
DE BARTOLOMEO Mariarosaria	X	
CARLA' Giovanni	X	
PALADINI Claudio	X	
BUCCARELLA Marco	X	
CAPOCCIA Stefania		X
NICOLACI Maurilio	X	
SPAGNOLO Maurizio	X	
SPAGNOLO Elio	X	
LANDOLFO Giuseppe	X	

Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL VICE SEGRETARIO GENERALE ALEMANNI Cosimo.

Immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

- dell'allontanamento dalla Sala del Consigliere Signor Giovanni Carlà avvenuto nel corso dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco (ore 21,12 – Sono presenti n. 18 membri del Consiglio Comunale)
- degli interventi avutisi in sede di trattazione dell'argomento e riportati nell'elaborato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;

Premesso che occorre regolamentare a livello locale i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, alla numerazione civica e l'attribuzione delle competenze ai diversi Uffici della struttura organizzativa;

Visti e richiamati:

- il R.D. 10/05/1923, n.1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali";
- la Legge 23/06/1927, n.1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- la Legge 24/12/1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" - articoli 9 e 10;
- il D.P.R. 30/05/1989, n.223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il documento ISTAT "Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme" Serie B n.29 edizione 1992";

Considerata l'importanza dell'approvando Regolamento in quanto lo stesso costituirà strumento che consentirà di effettuare un riordino generale della numerazione civica e dell'onomastica comunale identificando, quindi, il territorio in maniera puntuale ed inequivocabile;

Preso atto che l'approvando Regolamento è stato esaminato e licenziato dall'apposita Commissione Consiliare nella seduta del 26.07.2012;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta dai responsabili di settore competenti ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 18

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale della Toponomastica e della numerazione civica ed interna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che si compone di n. 10 articoli;

Di precisare che il presente Regolamento sarà oggetto di pubblicazione per 30 giorni, secondo le norme procedurali in materia di Regolamenti ed acquisirà efficacia al termine di tale pubblicazione.

COMUNE DI VEGLIE
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 04 OTTOBRE 2012

ALLEGATO "INTERVENTI" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 34/2012

"Approvazione regolamento sulla toponomastica e la numerazione civica comunale"

PRESIDENTE: Illustra il Sindaco.

SINDACO: Questa deliberazione andava nella Commissione redigente che ha approvato questi pochi articoli, dieci articoli nel documento allegato. Negli articoli vedete le modifiche che sono state apportate in commissione.

È un regolamento propedeutico al lavoro di risistemazione e assegnazione dei numeri civici, il paese ne ha veramente bisogno. Abbiamo avuto in questi anni numerose sollecitazioni sia dal 118, dalle Poste Italiane, poste private, dall'INPS, INAIL per le visite fiscali, soprattutto nelle parti periferiche, non solo hanno grosse difficoltà a reperire le numerazioni civiche corrette. Penso che sia una delibera da approvare all'unanimità.

PRESIDENTE: Ci son interventi?

No. Dichiarazione di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

Unanimità.

COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

NUOVO REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE.

Approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.10.2012

Art. 1

Assegnazione della Toponomastica

1. E' istituito l'Ufficio Toponomastica. Tale ufficio è autonomo ed è diretto dal Responsabile della Toponomastica, nominato con Decreto Sindacale.
2. E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
3. L'onomastica stradale, nel limite del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
4. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo onde eliminare possibili confusioni.
5. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione
al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi ubicate.
6. L'Ufficio Toponomastica garantisce i collegamenti tra gli organi comunali, l'apposita Commissione, e gli uffici comunali. Ogni settore comunale che predisponga dei provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, sono tenuti ad acquisire, nella fase di istruttoria dell'atto, l'attestazione dell'Ufficio Toponomastica circa l'avvenuta attribuzione dell'onomastica dell'area di circolazione e della numerazione civica degli accessi.
In particolare, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica:
 - Gli atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
 - Piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e aree di circolazione ed eventuali successive modificazioni;
 - Nuove lottizzazioni e loro varianti approvate;
 - Nuove licenze edilizie.
- Gli Uffici comunali competenti al rilascio di Permessi edilizi comunque denominati sono tenuti a verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità sia stato attribuito dall'Ufficio Toponomastica la denominazione dell'area di circolazione e la numerazione civica, esterna ed interna, degli accessi. Questi provvederà a comunicare tempestivamente l'avvenuta numerazione all'Ufficio Anagrafe che provvederà al suo aggiornamento, mediante apposita scheda (Allegato A).
7. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, sentita la Commissione Toponomastica.
8. La commissione Toponomastica è composta da un numero dispari di componenti. Assume la presidenza il Responsabile della Toponomastica. Ne fanno parte, oltre al presidente, il Responsabile del Settore Manutenzione, il Responsabile del Settore di competenza dell'Anagrafe, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza.
9. E' compito della commissione la nuova denominazione di sedi stradali, la variazione di toponimi ed ogni altro adempimento relativo alla toponomastica.

Art. 2

Apposizione delle Targhe Onomastiche

1. Il Comune, tramite il Settore Manutenzione e sentito il Settore Polizia Locale, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione (allegato B).
2. Le targhe onomastiche, indicanti il nome di strade, vie, piazze, viali, vicinali,

contrade, e di qualsiasi altra tipologia viaria, oltre che rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada,

dovranno riportare:

- cognome e nome trascritti per intero;
- qualificazione della persona a cui la strada è intitolata;
- anno di nascita e anno di morte, ovvero, se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest'ultimo;
- In caso di variazione di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

- Nel centro storico della Città, così come risulta delimitata nell'allegato "C", le targhe viarie devono essere preferibilmente posizionate a muro e in subordine, ove non possibile, su apposite paline armonizzate con lo stile dei lampioni, lasciando inalterata la posizione originaria, e dovranno essere omogenee e compatibili con il Piano del Colore adottato.

- Nel caso occorra sostituire targhe viarie a muro preesistenti o mancanti, l'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla sostituzione e ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione al proprietario del fabbricato.

Art. 3

Strumenti Informatici

1. Le nuove aree di circolazione realizzate sul territorio comunale devono essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.
3. La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Veglie in formato elettronico e stampabile, l'Ufficio Tecnico notifica ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio e verrà aggiornata delle informazioni inerenti solo la cartografia.

Art. 4

Comunicazioni

1. L'Ufficio Anagrafe, sentito l'Ufficio Toponomastica, notifica ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione.

Art. 5

Attribuzione della numerazione civica

1. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione;
2. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1).
3. Il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero.
4. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di

accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi; l'ufficio toponomastica avrà cura di verificare periodicamente il rispetto dell'avvenuta esecuzione dell'adempimento.

5. Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi;

6. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso;

Art. 6

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. Il proprietario, costruttore, titolare del permesso di costruire, amministratore pro – tempore chiede all'Ufficio Toponomastica i numeri civici esterni e interni secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30/05/1989 n°223 all'atto della comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, o comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto;

Art. 7

Regole per l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera di Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,20 dal suolo, salvo particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;
- d) La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell'immobile.

2. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Nelle aree di circolazione del centro storico (Allegato D)**

- **Nelle aree di circolazione del centro abitato:** Targhetta di forma rettangolare cm. 15 x

10 di h., con fondo bianco, simbolo e nome del Comune, via e numeri neri (**Allegato E**)

3. La numerazione civica interna delle singole unità immobiliari deve seguire i seguenti criteri:

- a) essere autonoma per ogni singola scala e numerata con lettera, seguendo il criterio dell'attribuzione di un numero progressivo procedendo dal basso verso l'alto e, per ogni pianerottolo, partendo dallo sbarco della scala di accesso;
- b) Negli immobili in cui ai piani interrati sussistono unità immobiliari autonome la numerazione parte da sinistra verso destra dall'accesso principale;

- c) La numerazione dei fabbricati interna ad un cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di una lettera progressiva da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;
4. Il numero civico interno delle singole unità immobiliari deve essere contraddistinto da numeri arabi.

Art. 8

Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile;
Annualmente il Comune stabilisce il costo unitario delle targhette.
2. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte le targhe onomastiche e della numerazione civica di averne massima cura.
3. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia onomastiche che di numerazione civica, è punito con un'ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione civica esterna ed interna;
6. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile, al quale si deve ottemperare al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori (comma 2, dell'art. 43 del D.P.R. n°223/89).
7. E' vietato apporre qualsiasi numero civico innanzi agli accessi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica;

Art. 9

Obblighi del Comune

Il comune deve costantemente aggiornare l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 10

Regole transitorie

1. L'Ufficio Toponomastica procederà alla predisposizione del band di gara per la fornitura delle targhette numerate che saranno distribuite ai cittadini i quali provvederanno ad installarle su indicazione dell'Ufficio Toponomastica;
2. Le targhette saranno consegnate previo pagamento del loro valore, attraverso consegna della relativa ricevuta la quale sarà allegata al fascicolo del fabbricato se costituito;
3. Dalla data di assegnazione del civico definitivo, il proprietario provvederà al posizionamento della targhetta assegnata. In caso di inosservanza l'Ufficio Toponomastica provvederà, a cure e spese del proprietario dell'immobile, al posizionamento di detta targhetta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to STEFANIZZI Fabrizio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to ALEMANNI Cosimo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 04/10/2012**

Veglie, li 12/11/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ALEMANNO Cosimo

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
 - decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana